

Pieve di Soligo, 12.02.2026

Informativa n. 4

OGGETTO: risposte dell'Agenzia Entrate al convegno Telefisco del Sole 24 Ore; altre novità

Il giorno 05/02/2026 si è svolto il convegno di Telefisco a cui ha partecipato l'Agenzia Entrate; si riportano i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia.

Iperammortamenti	L'agevolazione degli iperammortamenti, introdotti dalla recente legge di bilancio 2026, sarà riconosciuta per i beni agevolati indipendentemente dal luogo di produzione; verrà quindi eliminato il requisito della produzione in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. La novità dovrebbe essere inserita in un prossimo provvedimento legislativo.
Fatturazione elettronica: errore nell'integrazione di una fattura intra o extra-Ue inviata con TD17	L'Agenzia ricorda che, in caso di errore nella compilazione del file ¹ di integrazione di una fattura ricevuta da un fornitore estero, è possibile correggere tale errore inviando due file, sempre con lo stesso codice tipo documento: uno con segno negativo (che cancella la precedente comunicazione) e poi uno con segno positivo. Ovviamente la correzione dell'errore potrebbe anche comportare rettifiche o correzioni della documentazione o di operazioni contabili connesse al documento corretto (es. registrazioni iva) e l'eventuale applicazione del ravvedimento operoso.
Gestione contabile degli imballaggi, cessione o reso	La gestione contabile della cessione degli imballaggi <u>varia a seconda che ne sia stata o meno pattuita la resa</u>: a) se gli imballaggi vengono ceduti assieme alla merce che contengono, <u>senza pattuirne la resa</u>, la loro cessione ha la natura di operazione accessoria e quindi l'applicazione dell'iva segue le regole dell'operazione principale; b) se invece, <u>viene pattuita la resa</u> degli imballaggi, vi possono essere due casi: i. l'imballaggio viene effettivamente reso: il valore dell'imballaggio va indicato in fattura (quale cauzione richiesta al cliente²) e non concorre all'imponibile iva in quanto escluso ai sensi dell'art. 15 c. 1 n. 4) del DPR 633/72; una volta restituito l'imballaggio, la cauzione ricevuta dal cliente va rimborsata; ii. l'imballaggio non viene reso: la cessione dell'imballaggio non restituito è un'operazione imponibile ai fini Iva: la somma versata a titolo di cauzione diviene un "corrispettivo" e va assoggettata ad IVA con aliquota ordinaria, assieme all'eventuale differenza rispetto al prezzo dell'imballaggio, se quest'ultimo è maggiore dell'importo della cauzione. L'Agenzia, a proposito dell'ultimo caso, ovvero in caso di mancato reso, afferma che è possibile, sia fatturare ad ognuno dei clienti gli imballaggi che non hanno reso, sia³ emettere un unico documento "autofattura" con codice "Tipo Documento" TD27⁴, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per tutte le consegne effettuate nell'anno precedente, indicando sia come Cedente/Prestatore che come Cessionario/Committente i dati del soggetto che emette l'autofattura. Tale autofattura va annotata solo nel registro delle fatture emesse. Nel campo 2.1.1.11 "causale" del tracciato .xml, va inserita poi l'annotazione degli estremi del decreto ministeriale del 11/08/1975. Se, successivamente all'emissione dell'autofattura, venissero restituiti degli imballaggi, potrà essere emessa una nota di accredito utilizzando il codice "Tipo Documento" TD04. <u>Si ricorda, tuttavia, che, qualora gli imballaggi fossero "pallets", la procedura sopra riportata (emissione di un'unica autofattura) non potrà essere utilizzata in quanto si dovrà applicare il meccanismo del reverse charge e quindi si dovrà emettere fattura in inversione contabile ad ognuno dei clienti che non hanno restituito i pallets.</u>

¹ Nel caso prospettato all'Agenzia, si trattava di un file inviato con codice Tipo-Documento TD17, ma il chiarimento può essere esteso anche agli altri casi di integrazione

² La cauzione può essere di importo superiore, inferiore o uguale al valore dell'imballaggio

³ Seguendo gli adempimenti individuati dal Dm dell'11 agosto 1975, ovvero: **a)** annotare in apposito registro le consegne e le restituzioni dei recipienti e degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti (contenuti negli imballaggi), distintamente per tipo di recipiente e di imballaggio e per aliquota d'imposta; **b)** fatturare il quantitativo degli imballaggi da assoggettare all'imposta, che va determinato per differenza, sottraendo dai quantitativi complessivamente consegnati in ciascun anno solare, quelli complessivamente restituiti nel periodo stesso

⁴ Si tratta del codice indicato nella Guida dell'Agenzia Entrate come "Fattura per auto-consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa"

ALTRE NOVITA'

Modello Intrastat “INTRA-2 bis”: incremento della soglia per la presentazione	L’Agenzia delle Dogane, con determinazione del 03.02.2026 n. 84415, dispone che, a decorrere dall’invio degli elenchi riepilogativi di acquisti intracomunitari di beni, da effettuare entro il 25.2.2026, l’obbligo di invio del modello “INTRA-2 bis” (relativo ai dati degli acquisti intracomunitari di beni), spetterà solo ai soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, sia uguale o superiore a € 2.000.000 di euro. Ricordiamo che la soglia precedente era di € 350.000. L’Agenzia sottolinea, poi, che restano validi i modelli e le specifiche tecniche attualmente in vigore, per la comunicazione dei dati nei vari casi. Riepiloghiamo le soglie e le tempistiche di invio per i vari modelli Intrastat: <table><tr><th>Operazioni</th><th>Modello</th><th>Soglie (ammontare trimestrale delle cessioni/prestazioni)</th><th>Periodicità di invio</th></tr><tr><td rowspan="2">Vendite - beni</td><td rowspan="2">INTRA 1-bis</td><td>Fino a € 50.000</td><td>Trimestrale</td></tr><tr><td>Sopra € 50.000*</td><td>Mensile</td></tr><tr><td rowspan="2">Vendite - servizi</td><td rowspan="2">INTRA 1-quater</td><td>Fino a € 50.000</td><td>Trimestrale</td></tr><tr><td>Sopra € 50.000</td><td>Mensile</td></tr><tr><td>Acquisti - beni</td><td>INTRA 2-bis</td><td>Sopra € 2.000.000**</td><td rowspan="2">Mensile</td></tr><tr><td>Acquisti - servizi</td><td>INTRA 2-quater</td><td>Sopra € 100.000**</td></tr></table> * fino a € 100.000 i dati statistici da inserire nel modello non sono obbligatori ** dati ai soli fini statistici	Operazioni	Modello	Soglie (ammontare trimestrale delle cessioni/prestazioni)	Periodicità di invio	Vendite - beni	INTRA 1-bis	Fino a € 50.000	Trimestrale	Sopra € 50.000*	Mensile	Vendite - servizi	INTRA 1-quater	Fino a € 50.000	Trimestrale	Sopra € 50.000	Mensile	Acquisti - beni	INTRA 2-bis	Sopra € 2.000.000**	Mensile	Acquisti - servizi	INTRA 2-quater	Sopra € 100.000**
Operazioni	Modello	Soglie (ammontare trimestrale delle cessioni/prestazioni)	Periodicità di invio																					
Vendite - beni	INTRA 1-bis	Fino a € 50.000	Trimestrale																					
		Sopra € 50.000*	Mensile																					
Vendite - servizi	INTRA 1-quater	Fino a € 50.000	Trimestrale																					
		Sopra € 50.000	Mensile																					
Acquisti - beni	INTRA 2-bis	Sopra € 2.000.000**	Mensile																					
Acquisti - servizi	INTRA 2-quater	Sopra € 100.000**																						
Ritardi nei pagamenti: tassi di mora applicabili al primo semestre 2026	Si segnala che il Ministero dell’Economia ha pubblicato un comunicato nella G.U. del 20.01 scorso, con il quale individua i saggi di interesse di mora per il primo semestre 2026, che sono i seguenti e che non sono cambiati rispetto al secondo semestre 2025: ⇒ 10,15% (2,15% + 8%), per le transazioni commerciali diverse da quelle del punto seguente ⇒ 14,15% (2,15% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari																							
Conai (consorzio naz. Imballaggi): pubblicazione della nuova guida 2026	Il Conai ha pubblicato la nuova guida⁵, con alcune novità tra le quali: • variazioni nella modulistica e nell’importo del contributo • modifica della soglia relativa al rimborso del contributo ambientale sulle esportazioni di merci imballate (modulo 6.6 bis) • lista aggiornata degli imballaggi in plastica • nuova procedura di rimborso/esenzione dal Contributo Ambientale per aziende esportatrici appartenenti ad un medesimo gruppo aziendale, • revisione della procedura forfetizzata per le etichette in alluminio, carta e plastica.																							

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁵ Consultabile e scaricabile al link https://www.conai.org/?dlm_download_category=guida-al-contributo